

ATTO N. ORD 852

DEL 23/10/2025

Rep. di struttura ORD-UC2 N. 373

ORDINANZA DI VIABILITÀ

**DIPARTIMENTO VIABILITA' E TRASPORTI
DIREZIONE VIABILITA' 2**

OGGETTO: S.P. n. 98 “di Marentino” dal km. 0+800 al km 0+900 in territorio del Comune di Sciolze. Ordinanza di regolamentazione della circolazione stradale mediante sospensione temporanea della circolazione e istituzione di obblighi e limitazioni al transito per delimitazione di area di cantiere. Revoca ordinanza Atto n ORD 471 del 06/08/2025

LA DIRIGENTE

Premesso che:

- la Direzione Viabilità 2 deve eseguire il “PIANO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE OPERE D’ARTE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI – DM123/2000. ANNO 2022. PONTE AL KM 0+800 DELLA SP 98 DI MARENTINO ” - prog. 734/2020 ;
- al tal fine, per eseguire l’esecuzione delle lavorazioni previste in progetto in condizioni di sicurezza, con ATTO N. ORD 307 DEL 03/07/2025 Rep. di struttura ORD-UC2 N. 128 era stata regolamentata la circolazione stradale mediante sospensione temporanea a tutte le categorie di veicoli, dal giorno 07/07/2025 al giorno 14/08/2025, e istituzione di obblighi e limitazioni per la delimitazione di area di cantiere lungo il tratto della S.P. n. 98 “di Marentino” dal km. 0+800 al km 0+900, dal giorno 15/08/2025 al 29/11/2025;
- con ATTO N. ORD 471 DEL 06/08/2025 Rep. di struttura ORD-UC2 N. 212, terminate le lavorazioni per cui necessitava la sospensione temporanea a tutte le categorie di veicoli, il tratto stradale è stato riaperto al transito, istituiti obblighi e limitazioni per la delimitazione dell’area di cantiere con istituzione del limite di velocità a 30 km/h, istituzione senso unico alternato regolato da impianto semaforico, dal giorno 18/08/2025 al 29/11/2025 lungo il tratto della S.P. n. 98 “di Marentino” dal km. 0+800 al km 0+900;
- vista la PEC pervenuta in data 22/10/2025 da parte dell’impresa appaltatrice Cofast s.r.l., con la quale segnalava la fuoriuscita di una autovettura, che impattando contro le barriere new jersey che delimitavano il cantiere, finiva poi all’interno del cantiere stesso, tenuto conto del sopralluogo espletato in data 23/10/2025 da impresa, RUP, DL, CSE e Comune di Sciolze, nel quale si è constata la potenziale pericolosità dell’attuale cantierizzazione con senso unico alternato regolato da impianto semaforico, nel caso in cui i veicoli non rispettino il limite di velocità ma procedano a velocità sostenuta anche in attraversamento del ponte (fatto che si è rilevato avvenire) si è reso necessario regolamentare la circolazione stradale mediante **sospensione temporanea a tutte le categorie di veicoli, dal giorno 27/10/2025 al giorno 27/11/2025**, anche mediante istituzione di obblighi e limitazioni per la delimitazione di area di cantiere, lungo il tratto della S.P. n. 98 “di Marentino” dal km. 0+800 al km 0+900;
- **il transito, verrà deviato su percorso alternativo, così come indicato da segnaletica installata in loco e da piano di segnalamento agli atti**

Ciò premesso e considerato, si rende necessario provvedere, al fine di garantire la sicurezza del transito, alla regolamentazione della circolazione stradale mediante revoca ATTO N. ORD 471 DEL 06/08/2025 Rep. di struttura ORD-UC2 N. 212 e istituzione di sospensione temporanea della circolazione a tutte le categorie di veicoli, con istituzione di obblighi e limitazioni per la delimitazione dell'area di cantiere dal giorno 27/10/2025 al giorno 27/11/2025, dalle ore 00:00 alle ore 24:00, lungo la S.P. n. 98 "di Marentino" dal km. 0+800 al km 0+900, nel territorio del Comune di Sciolze.

Dato atto che il responsabile dell'istruttoria del presente provvedimento è il Responsabile dell'Unità Operativa n. 10 geom. Rosa Cancellara

Dato atto che il responsabile del procedimento è l'ing. Sabrina Bergese Dirigente della Direzione Viabilità 2.

Dato atto dell'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli art. 6, comma 2 e art. 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino;

Dato atto che i responsabili dell'istruttoria hanno sottoscritto la dichiarazione di insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli artt. 6, comma 2, e art. 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino, depositata agli atti, rispetto al processo ordinanze stradali.

Visto l'obiettivo operativo "Efficientamento dei processi amministrativi in ambito viabilità - concessioni stradali, mezzi pubblicitari, ordinanze stradali, trasporti eccezionali, competizioni sportive, regolamentazione della circolazione" - cod. 1005OB19, riportato nel DUP - Definizione Obiettivi Operativi 2025 - Volume IV [Appendice alla Sezione Operativa] approvato con Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 75/2024 del 19/12/2024;

Visti:

- l'art. 5 c. 3 e l'art. 6 c. 5 del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 in materia di competenza sui provvedimenti per la regolamentazione della circolazione;
- l'art. 7 c. 3 e l'art. 6 c. 4 lett. a) e b) del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 e s.m.i. il quale stabilisce che l'Ente Proprietario della strada può, con propria ordinanza "disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione e limitazione di tutte o di alcune categorie di utenti per motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico";
- il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 10/07/2002, "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";
- il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero della Salute ed il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 22/01/2019, "Criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare";
- la deliberazione della Giunta Provinciale n. 767-117680 del 01/07/2003 che disciplina la competenza per l'adozione delle ordinanze per la regolamentazione della circolazione stradale ai sensi della vigente

normativa (art. 107 del T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali ex D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, artt. 16 e 17 D.Lgs. 30/03/2001, n. 165);

- l'art. 1 comma 16 della Legge 07/04/2014 n. 56, il quale dispone che dal 01/01/2015 le Città Metropolitane subentrano alle Province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno;

ORDINA

lungo il tratto stradale della S.P. n. 98 “di Marentino” dal km. 0+800 al km 0+900, nel territorio del Comune di Sciolze, la regolamentazione della circolazione stradale mediante revoca atto n 471 DEL 06/08/2025 e **sospensione temporanea della circolazione a tutte le categorie di veicoli, con istituzione di obblighi e limitazioni per la delimitazione dell'area di cantiere dal giorno 27/10/2025 al giorno 27/11/2025**, dalle ore 00:00 alle ore 24:00.

Si dispone che l'impresa Cofast Società Cooperativa, in qualità di appaltatrice ed esecutrice dei lavori rimarrà responsabile del mantenimento in efficienza della chiusura dell'asse stradale in prossimità del ponte, nonchè di tutta la segnaletica afferente la deviazione del traffico su percorso alternativo, per tutta la durata dal 27/10 al 27/11/2025 e inoltre la riapertura al transito del ponte, su cui verranno realizzati i lavori, potrà avvenire solamente a seguito di certificazione di transitabilità da parte del Direttore dei Lavori

I soggetti incaricati per il presente cantiere sono:

- il committente/Concessionario : Città Metropolitana di Torino – Direttore dei Lavori ing. Alessandro Lacava - cell. 3477168637 – Coordinatore della Sicurezza in Fase di Esecuzione ing Angela Grandola – cell. 3336366242
- la ditta appaltatrice ed esecutrice del servizio: Cofast Società Cooperativa – referente attività di cantiere Mauro Di Giacomo – cell. 3351727742 – responsabile lavori Giocchino Tripi

Nell'ambito del cantiere oggetto della presente Ordinanza, si applicano le disposizioni del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 10/07/2002 “Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo” e **si devono adottare** i criteri minimi di sicurezza previsti dall'Allegato I del D.M. 22/01/2019, dandone evidenza nei Documenti della Sicurezza di cui agli artt. 17, 26, 96 e 100 del D.Lgs. n. 81/2008 attuando nel contempo le disposizioni di cui all'art. 4 del D.M. 22/01/2019, in particolare, affinché i lavoratori delle imprese esecutrici ed affidatarie abbiano ricevuto l'informazione, la formazione e l'addestramento specifici previsti dal D.M. 22/01/2019. In caso di maltempo, ovvero di condizioni che possano limitare notevolmente la visibilità o le caratteristiche di aderenza della pavimentazione, anche successivamente all'inizio dell'attività, non sono consentite operazioni che comportino l'esposizione al traffico di operatori e di veicoli e, nel caso tali condizioni negative dovessero sopraggiungere all'inizio dell'attività, queste dovranno essere immediatamente sospese con conseguente rimozione di ogni e qualsiasi sbarramento e della relativa segnaletica, a condizione che lo smantellamento del cantiere e la rimozione della segnaletica non costituisca pericolo più grave per i lavoratori e l'utenza stradale. **La ditta appaltatrice e/o la ditta esecutrice dei lavori, resta responsabile** del mantenimento in esercizio dei tratti stradali per tutta la durata dei lavori, oltre alla posa in opera ed il mantenimento in efficienza della segnaletica, diurna e notturna (o se istituito anche dell'eventuale percorso alternativo), prescritta ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 285/1992 e s.m.i. degli artt. 30-31-32-33-34-35-36-40-41-42-43 del D.P.R. n. 495/1992 e s.m.i., nonchè della segnaletica preventiva di preavviso e informazione agli utenti, mantenendo sollevata ed indenne la Città Metropolitana di Torino da

qualunque responsabilità derivante da carenza e/o inefficienza, di qualsivoglia natura, della segnaletica stradale stessa; la riapertura al transito di tali tratti a lavori ultimati, potrà avvenire solamente previo ripristino delle condizioni di transitabilità (compreso il ripristino della segnaletica verticale ed orizzontale eventualmente rimossa od oscurata). Il Responsabile del procedimento determina di dare atto di aver verificato, rispetto alla posizione dei responsabili dell'istruttoria la permanenza dell'insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse. La presente ordinanza viene resa nota al pubblico mediante l'installazione della segnaletica prescritta dagli artt. 5 c. 3 e 6 c. 5 del D.Lgs. 30/04/1992 e dagli artt. 116–122 del D.P.R. 495/1992 e pubblicazione all'Albo Pretorio della Città Metropolitana di Torino.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi del D.Lgs. 104/2010 e s.m.i., entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.

Il Sottoscritto ing. Sabrina Bergese Responsabile del procedimento di cui al presente provvedimento,

DA' ATTO,
DICHIARANDO E ATTESTANDO,

l'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli artt. 6, comma 2, e art. 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino;

Torino, 23/10/2025

LA DIRIGENTE (DIREZIONE VIABILITA' 2)
Firmato digitalmente da Sabrina Bergese